



bisceglieapprodi s.p.a.
porto turistico

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024–2026
REDATTO AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 e successive modificazioni

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Sig. Rocco Rutigliani



Sommario

INTRODUZIONE

1. LA SOCIETA' E IL SUO ASSETTO ORGANIZZATIVO
2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
- 2.2. Il “Piano Nazionale Anticorruzione” e le sue ricadute sulle Società a partecipazione pubblica
3. GLI ATTORI DEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE
 - 3.1 L’Autorità nazionale Anticorruzione
 - 3.2 Il Dipartimento della Funzione pubblica
 - 3.3 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
4. LA GESTIONE DEL RISCHIO
5. LA TIPOLOGIA DEI REATI
6. PROCEDURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
7. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
8. FORMAZIONE, DIFFUSIONE DEL PIANO E INFORMAZIONE
9. SISTEMA DISCIPLINARE
- 10.IL PIANO DELLA TRASPARENZA
- 11.GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
- 12.ATTIVITA' SVOLTE E ATTIVITA' IN ITINERE

INTRODUZIONE

Il presente Piano viene adottato dalla società Bisceglie Approdi S.p.A. in ottemperanza al disposto della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni, in quanto società a controllo pubblico (99,26% Comune di Bisceglie, 0,74% Il Bastione srl).

Il Responsabile per l'attuazione del Piano Anticorruzione e della Trasparenza (RPCT) è il consigliere socio della parte privata, sig. Rutigliani Rocco, al quale è stato assegnato l'incarico con delibera di assemblea dei soci del 30 dicembre 2020, tuttora in carica.

Il RPCT si relaziona con il Responsabile Anticorruzione e con i Responsabili della Trasparenza del socio pubblico di maggioranza, Comune di Bisceglie.

L'accessibilità alle informazioni pubblicate sul sito della società, www.bisceglieapprodi.it, e nello specifico link "Società Trasparente", adempie ai criteri di trasparenza dettati dalla L. 190/2012, dal D.Lgs. 33/2013 e dai successivi aggiornamenti ANAC.

ANALISI DEI RISCHI E AREE SENSIBILI

La società individua come aree a maggiore esposizione al rischio corruttivo:

- * concessione e gestione posti barca;
- * affidamento e gestione di lavori, forniture e servizi;
- * rapporti con fornitori e appaltatori;
- * gestione del personale e incarichi;
- * procedure contabili, finanziarie e patrimoniali.

Per ogni processo a rischio, vengono previste misure di prevenzione: separazione delle funzioni, tracciabilità degli atti, pubblicità online, controlli periodici.

MISURE DI PREVENZIONE

Misure obbligatorie

Codice di comportamento e procedure interne;

Formazione periodica in materia di anticorruzione e trasparenza;

Rotazione del personale nelle aree a rischio, ove applicabile;

Tracciabilità e digitalizzazione dei processi decisionali.

Misure ulteriori 2024–2026

Whistleblowing: attivazione di una piattaforma interna sicura e riservata per la segnalazione di illeciti, nel rispetto del D.Lgs. 24/2023;

Trasparenza aggiornamento costante della sezione "Società Trasparente";

Digitalizzazione: progressiva informatizzazione delle procedure di concessione, prenotazione e affidamento;

Formazione: corsi annuali obbligatori per dipendenti, collaboratori e organi societari.

CRONOPROGRAMMA 2024–2026

Anno 2024**

- * Aggiornamento mappatura dei rischi;
- * Attivazione canale whistleblowing;
- * Formazione iniziale del personale.

*Anno 2025**

- * Monitoraggio sull'attuazione del Piano;
- * Aggiornamento misure digitali;
- * Secondo ciclo formativo.

Anno 2026**

- * Valutazione complessiva dell'attuazione del Piano;
- * Relazione finale e predisposizione Piano 2027–2029.

Il presente piano viene adottato dalla società Bisceglie Approdi SPA in ottemperanza al disposto di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni in quanto società a controllo pubblico (99,26% Comune di Bisceglie, 0,74 % Il Bastione srl).

Il Responsabile per l'attuazione del Piano Anticorruzione, nonché Responsabile della Trasparenza, è il consigliere socio della parte privata sig. Rutigliani Rocco al quale è stato assegnato l'incarico in delibera di assemblea dei soci del del 30 dicembre 2020. Il Responsabile per l'attuazione del Piano Anticorruzione è tenuto a relazionarsi con il Responsabile Anticorruzione e i Responsabili della Trasparenza del socio pubblico di maggioranza Comune di Bisceglie.

L'accessibilità alle informazioni pubblicate sul sito della società, www.bisceglieapprodi.it, nello specifico link “Società Trasparente” adempie ai criteri di trasparenza dettati dalla L. 190/2012.



bisceglieapprodi s.p.a.
porto turistico

1. LA SOCIETA' E IL SUO ASSETTO ORGANIZZATIVO

La BISCEGLIE APPRODI S.P.A. è una società «mista» a prevalente partecipazione pubblica. Il Comune di Bisceglie è attualmente titolare di 952.675 azioni, pari al 99,26 % del capitale sociale, mentre il socio privato è titolare di 7.102 azioni pari allo 0,74%.

La società ha per oggetto (art. 4 Statuto), la realizzazione e gestione del porto turistico di Bisceglie, di cui alla misura 6.6. del P.O.P. Puglia 1994/99. La società dovrà provvedere alla realizzazione di tutti i servizi e di tutti gli impianti all'uopo necessari e potrà inoltre esercitare direttamente o indirettamente tutte le connesse attività commerciali nell'ambito del porto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la rivendita dei carburanti, il noleggio, la vendita ed il rimessaggio delle imbarcazioni, la rivendita di accessori per la nautica, gli esercizi pubblici come bar, tavole calde, ristoranti.

Per il raggiungimento di tale scopo sociale, la Società realizzerà e gestirà direttamente o indirettamente tutte le attrezzature e gli impianti che riterrà necessari ed utili per il buon funzionamento del porto, quali sono, a solo titolo esemplificativo e non limitativo, l'impianto sollevamento natanti, i capannoni per rimessaggio e l'officina, gli esercizi commerciali, i parcheggi, i servizi, gli uffici per la direzione, gli impianti idrici, elettrici, di illuminazione.

La Società ha per oggetto, altresì, l'esercizio diretto o indiretto di attività connesse ricettive turistico-alberghiere, sportive e per il tempo libero.

La Società potrà compiere qualsiasi altra operazione immobiliare, mobiliare, commerciale, bancaria e di credito, locativa, ipotecaria che sia utile o necessaria per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Sempre in via esclusivamente strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà infine prestare fidejussioni, avalli, ipoteche e garanzie personali e reali. Potrà pure assumere, direttamente od indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio, nei limiti consentiti dalla legge.

il nuovo Piano copre il triennio 2024-2026

DATI SOCIETARI

Denominazione: Bisceglie Approdi S.p.A.

Forma giuridica: Società per Azioni

Capitale sociale: euro 959.777,00
(novecentocinquantanovemilasettecentosettantasetteeuro/00) suddiviso in azioni del valore unitario di un euro; il socio pubblico di maggioranza Comune di Bisceglie,



bisceglieapprodi s.p.a.
porto turistico

detiene n° 952.675, pari al 99,26%; il socio privato di minoranza Il Bastione srl detiene n° 7.102 azioni, pari allo 0,74%

Sede Legale: Via Trento n. 8 – 76011 Bisceglie

Sede amministrativa: Largo Porta di Mare n. 9 – 76011 Bisceglie

Mail: info@bisceglieapprodi.it

Pec: info@pec.bisceglieapprodi.it

Telefono/Fax: 080/3954845

SERVIZI OFFERTI

La società Bisceglie Approdi SpA è concessionaria di zona del demanio marittimo e del mare territoriale (Registro Concessioni n. 52/2001– Rep. N. 305) rilasciata in data 05.09.2001 dal Ministero dei Trasporti – Capitaneria di Porto per una superficie complessiva di 29860 mq così suddivisi 24430 mq di specchi acquei destinati agli ormeggi; 4080 mq di specchi acquei su cui realizzare opere di difficile rimozione; 1350 mq di aree demaniali marittime su cui realizzare opere di difficile rimozione; con durata 31.12.2030.

La concessione prevede che l'esecuzione di opere è condizionato al rilascio di ogni atto o nulla osta prescritto in base alla normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica e vincolistica cui dovesse essere assoggettata l'area oggetto di concessione. L'utilizzo è subordinato alle vigenti discipline sanitarie, doganali, militare e di pubblica sicurezza.

La società Bisceglie Approdi Spa offre la disponibilità di 450 posti barca disponibili nelle tre zone in cui è convenzionalmente suddivisa l'area del porto: Darsena centrale, Darsena di Nord-ovest e Pontili Galleggianti. I servizi offerti sono: prenotazioni posti barca, locazione posti barca, ormeggio, servizi di banchina, manutenzione, alaggio e varo (se richiesti o necessari), servizi di ristoro.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa della società, alla data di redazione del presente piano, è quella riportata nell'Organigramma allegato al presente piano (allegato1) pubblicato sul sito www.bisceglieapprodi.it nel link "Società Trasparente".

Come si evince dall'organigramma, la struttura organizzativa della società Bisceglie Approdi SpA è di tipo funzionale.

In particolare prevede un'Area Amministrativa ed una Area Operativa.

L'area operativa comprende i servizi di banchina (compreso il servizio notturno).

L'area amministrativa comprende le attività di amministrazione e di prenotazione dei posti barca.

La Società, può essere amministrata da un organo amministrativo che può essere monocratico (AMMINISTRATORE UNICO) o collegiale (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE). L'Assemblea dei Soci del 08/07/2020, con verbale n. 77, ha nominato per il prossimo triennio 2020-2022 l'Amministratore Unico in essere in luogo del Consiglio di Amministrazione a termine di mandato e già dal 31.07.2017 vi era stato il trasferimento della funzione di revisione legale dal Collegio Sindacale al Revisore Legale con la modifica degli artt. 27 e 28 dello Statuto Sociale.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, fermo restando il disposto dell'art. 2383 del codice civile, e possono essere rieletti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto dal Consiglio medesimo tra i propri componenti e su designazione del Sindaco del Comune di Bisceglie.

L'amministratore unico si occupa della gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza alcuna eccezione, e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente statuto riservati in modo tassativo all'Assemblea dei Soci.

Ha pertanto la facoltà di provvedere ad acquisti, permuta, alienazioni immobiliari e mobiliari, di assumere obbligazioni cambiarie e mutui ipotecari, di partecipare ad altre aziende o società costituite o costituende anche sotto forma di conferimento, di fare qualunque operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche e gli Istituti di emissione ed ogni altro ufficio pubblico e privato, di consentire costituzioni, surroghe e postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche e trascrizioni e annotazioni di ogni specie, esonerando i conservatori dei registri immobiliari, il Direttore del Debito pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti ed ogni altro ente pubblico e privato da ogni responsabilità.

Delibera, altresì, sulle azioni giudiziarie anche in sede di cassazione e revocazione, su compromessi e transazioni e potrà nominare arbitri amichevoli compositori.

Può, altresì, nominare direttori generali, direttori e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti determinandone i poteri e gli emolumenti.

La firma sociale e la rappresentanza contrattuale e giudiziaria della Società sono devoluti Amministratore Unico.

I compensi spettanti all'organo amministrativo sono determinati dall'assemblea dei soci all'atto della nomina.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio

Sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche. Di seguito si elencano, a titolo esemplificativo, i poteri spettanti all'amministratore unico che dovranno essere comunicati al registro delle imprese.

“All'amministratore unico, spetta, con firma libera, la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

egli:

1. Convoca e presiede l'assemblea dei soci;
2. Accerta che si operi in conformità degli interessi della Società e rappresenta la Società nelle Assemblee di società e/o enti assicurativi nei quali la stessa abbia partecipazioni, promuove ogni iniziativa utile alla diffusione della conoscenza delle attività della Società, sviluppando ad ogni livello le relazioni politiche, sindacali, culturali, finanziarie, per la massima valorizzazione delle attività e sovrintende alle politiche di promozione della qualità e del controllo di gestione, anche attraverso la nomina di un apposito organo di staff;
3. Stipula, gestisce, modifica e risolve i contratti individuali di lavoro, sia autonomi che dipendenti, compresi quelli del personale dirigente; nonché ogni tipo di contratti di consulenza, fornitura di beni e servizi;
4. Nomina avvocati e procuratori alle liti in qualsiasi giudizio (civile, penale, amministrativo), anche esecutivo, in ogni stato e grado, dinanzi all'autorità giudiziaria, ordinaria e speciale, nazionale e regionale;
5. Stipula con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modifica, risolve e cede:
 - a. contratti di compravendita di fornitura di beni e servizi nonché di beni mobili, anche iscritti in pubblici registri;
 - b. contratti di locazione di durata non superiore a nove anni;
 - c. contratti di prestazione di opera manuale ed intellettuale di consulenza, di noleggio, di trasporto e spedizione, di appalto in qualità di appaltante, di assicurazione in qualità di assicurato, di mediazione e procacciamento di affari, di mandato, di commissione, di agenzia, di concessione di vendita, di deposito, di lavorazione per conto terzo, di comodato, di somministrazione, di leasing concernente anche beni mobili iscritti in pubblici registri, di factoring, estimatori, di edizioni e stampa.
6. Rappresenta la Società nei procedimenti possessori, nei procedimenti giudiziari d'urgenza, ed in quelli per atti conservativi ed esecutivi, curando

eventualmente la rinuncia agli stessi, nominando avvocati per gli atti esecutivi.

7. Esige, cede e transige crediti rilasciando ricevuta liberatoria.
8. Riceve ed effettua depositi cauzionali di titoli pubblici e privati e di valori in genere rilasciando ricevute; deposita presso Istituti di Credito, a custodia e/o in Amministrazione, titoli pubblici e privati e valori in genere.
9. Compie presso gli Uffici Doganali, gli UTIF, le FS, le imprese di trasporto in genere e le P.T. qualsiasi operazione connessa con la spedizione, lo svincolo ed il ritiro delle merci, valori, plichi, pacchi, lettere anche raccomandate e assicurate;
10. Stipula e risolve con le Amministrazioni Pubbliche Centrali e periferiche e con gli Enti locali, atti di concessioni amministrative definitive e/o precarie.
11. Concorre a gare di appalto e licitazioni indette dai Ministeri e dalle Amministrazioni dello Stato in genere, da Enti pubblici e privati, e da terzi in genere, per le forniture di beni e servizi, presenta le offerte ed in caso di aggiudicazione, sottoscrive i relativi contratti.
12. Stipula, modifica e risolve con Istituti di Credito, Uffici Postali, società di factoring e leasing e altri intermediatori finanziari, tutti i contratti bancari compresi i contratti di apertura di credito, di anticipazione su contratti e fatture, contratti di deposito, cassette di sicurezza; effettua operazioni sui c/c della Società presso Istituti di Credito ed Uffici Postali, in qualsiasi forma e senza limitazione alcuna.
13. Propone istanze, opposizioni, ricorsi amministrativi, reclami innanzi alle Autorità Amministrative Centrale e Periferiche; sottoscrive le dichiarazioni richieste dalle leggi tributarie vigenti, e relative all'attività della Società; tratta e concorda con gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria i relativi accertamenti.
14. Rappresenta la Società per intervenire nelle procedure concorsuali ed insinuare crediti nei fallimenti.
15. Iscrive ipoteche su beni di terzi, accerta privilegi, pegni ed altri oneri reali sui beni di terzi in genere, costituisce, modifica, estingue servitù attive.

L'**organo amministrativo** dovrà relazionare all'assemblea dei soci l'attività svolta almeno ogni tre mesi, e comunque ogni qualvolta la maggioranza del Consiglio ne faccia richiesta.

Il controllo legale e la funzione di revisione legale è affidata al Revisore Legale con la modifica degli artt. 27 e 28 dello Statuto Sociale.

Pertanto, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Sociale, Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, soci o non soci. L'Assemblea ordinaria nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, determinando il compenso a loro spettante; ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale, nella società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale. La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un Revisore Legale dei conti nominato dall'Assemblea dei Soci.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.1. Premessa

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito anche: *Legge anticorruzione*), recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, è stata approvata in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla Corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999.

In particolare, la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione è stata adottata dall'Assemblea generale ONU il 31 ottobre 2003 con la Risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la Legge 3 agosto 2009, n. 116.

La Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede che ciascuno Stato elabori ed applichi politiche di prevenzione della Corruzione efficaci e coordinate, si adoperi per attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l'adeguatezza e collaborare con gli altri Stati e le Organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure.

La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più Organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.

Per quanto concerne le Amministrazioni destinatarie delle norme contenute nella Legge n. 190/12, stante la Circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica 25 gennaio 2013 n. 1, le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 57 dell'art. 1 si rivolgono a tutte le Pubbliche Amministrazioni previste dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come chiarito espressamente dal comma 59 dell'art. 1 della L. n. 190/12, il quale dispone che le norme di prevenzione della Corruzione sono attuazione diretta del principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione. Pertanto, il campo di applicazione comprende anche le Regioni, gli Enti Locali, nonché gli enti pubblici e i soggetti di diritto privato a partecipazione pubblica, e perciò anche la società Bisceglie Approdi SpA in quanto società partecipata dal Comune di Bisceglie. L'applicabilità dei commi da 15 a 33 dell'art. 1 della Legge anticorruzione alle "Società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea" è prevista dallo stesso art. 1 al comma 34.

L'applicabilità del Piano Anticorruzione alle società e agli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni è stata chiarita e ribadita anche dalla Circolare n. 8 del 17 giugno 2015 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la quale sono state emesse le «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».

Dal 2023, il quadro normativo si è arricchito con:

D.Lgs. 24/2023**, che recepisce la Direttiva UE 2019/1937 sul *whistleblowing* e introduce nuovi obblighi per la protezione dei segnalanti; gli aggiornamenti del **Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)** approvati da ANAC nel 2022–2023, che individuano nuove aree di rischio e misure di prevenzione specifiche; le più recenti **Linee guida ANAC** per società partecipate e a controllo pubblico, che rafforzano i principi di trasparenza e integrità.

La società è tenuta a garantire: mappatura dei rischi, adozione del canale di segnalazione protetta, trasparenza e monitoraggio periodico.

2.2. Il “Piano Nazionale Anticorruzione” e le sue ricadute sulle Società a partecipazione pubblica

Nell'ambito del quadro normativo appena descritto, la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche (CIVIT), con Deliberazione n. 72/13, visto l'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge n. 190/12, ha approvato, in data 13 settembre 2013, il “Piano Nazionale Anticorruzione” (PNA), predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica, al fine di disporre di un quadro unitario e strategico di programmazione delle attività finalizzate a prevenire e contrastare la corruzione nel Settore della Pubblica Amministrazione e di porre le premesse perché le amministrazioni possano predisporre gli strumenti previsti dalla Legge n. 190/2012.

Al Paragrafo 3.1. (“Destinatari”) del PNA è espressamente prevista l'applicazione dei contenuti dello stesso anche “agli Enti pubblici economici, agli Enti di diritto privato in controllo pubblico, alle Società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 C.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari.

Per Enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le Società e gli altri Enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi

dell'art. 2359 C.c. da parte di Amministrazioni pubbliche, oppure gli *Enti nei quali siano riconosciuti alla Pubbliche Amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria*, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli Organi...”; tale ambito soggettivo di applicabilità è stato confermato anche dalla Circolare n. 8 del 17 giugno 2015 emessa dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il Paragrafo 3.1.1. del PNA (“Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione ‘P.T.P.C.’ e i Modelli di organizzazione e gestione del Dlgs. n. 231 del 2001”), nell’illustrare le modalità di redazione, adozione e pubblicazione dei PTPC nel caso specifico delle Società a partecipazione pubblica, recita testualmente: *“al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n. 190/12, gli Enti pubblici economici e gli Enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale, sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali estendendone, quale azione di prevenzione della corruzione, l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal D.Lgs. n. 231/01 ma anche a tutti quelli considerati nella Legge n. 190/12, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’Ente (Società strumentali/Società di servizi pubblici locali)”*...

I Piani di prevenzione della Corruzione debbono essere trasmessi alle Amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli Enti pubblici economici e gli Enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un Responsabile per l’attuazione dei propri ‘Piani di prevenzione della Corruzione’, che può essere individuato anche nell’Organismo di vigilanza previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri Modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della Corruzione adottate e alla loro attuazione...”.

Il PNA impone in definitiva di tener conto, nella redazione dei “Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione”, del fatto che le situazioni di rischio “... sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. **318, 319 e 319-ter, C.p.**, e sono tali da comprendere, non solo l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’Amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.

In attuazione del quadro normativo ed attuativo brevemente descritto, la Società Bisceglie Approdi SpA è tenuta perciò:



- a) a redigere dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, prevedendo specifici protocolli e procedure al fine di ridurre il rischio di commissione di **reati-presupposto** introdotti dalla Legge n. 190/12 (corruzione, indebita promessa di dare o promettere, ecc.) e a tale scopo tiene in considerazione la metodologia già attuata per la redazione del Modello di Gestione del Rischio Amministrativo già adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 sin dal 2005, assicurando nel contempo lo svolgimento delle proprie attività in conformità alla disciplina sulla trasparenza pubblicizzando le informazioni previste attraverso il proprio sito istituzionale;
- b) a prevedere, nei suddetti PTPC, appositi meccanismi di trasparenza e flussi di informazione per chiunque ne abbia interesse;
- c) a consentire ai Soci il monitoraggio sull'attuazione delle misure sopra esplicitate;
- d) a garantire l'attuazione dei propri PTPC.

Il PTPC è il documento programmatico dell'amministrazione che definisce la strategia di prevenzione della corruzione, descrivendo un processo ad hoc che possa interagire con le attività specifiche della stessa.

Il piano deve prevedere misure interne al fine di prevenire fenomeni non solo corruttivi in senso stretto, ma anche di mala amministrazione, cioè di fatti prodromici alla corruzione che potrebbero introdurre condotte corruttive.

Le finalità del PTPC appaiono simili a quelle previste dal D.Lgs. 231/2001, ma in realtà l'accezione di "interesse e/o vantaggio" che sottende la legge 190/2012 ha una portata più ampia: il soggetto responsabile nel D.Lgs. 231/01 è la società, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è il soggetto persona fisica designato come responsabile della prevenzione della corruzione (RPC); il titolo della responsabilità nel D.Lgs. 231/01 è costituito dal dolo e quindi la natura dell'illecito è penale, mentre nella L. 190/12 il titolo della responsabilità è costituito dalla colpa e l'illecito è di natura erariale e disciplinare (l'organo giudicante è la Corte dei Conti).

Inoltre, l'ambito di applicazione si estende anche a tutti i reati che possono configurarsi in relazione al tipo di attività svolta dall'ente.

Quanto alle caratteristiche del PTPC, esso deve contenere:

1. l'individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione;
2. la previsione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo sulle decisioni atte a prevenire tale rischio;
3. la definizione degli obblighi di informazione da parte del responsabile della prevenzione della corruzione che deve vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;



bisceglieapprodi s.p.a.
porto turistico

4. l'individuazione degli obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge.

3. GLI ATTORI DEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

Con la Legge n. 190/12, lo Stato italiano in primo luogo ha individuato l’Autorità nazionale Anticorruzione e gli altri Organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un’azione coordinata, un’attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della Corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione.

3.1 L’Autorità nazionale Anticorruzione

L’Autorità nazionale Anticorruzione è stata individuata nella “Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche” (CIVIT) – istituita dall’art. 13 del D.Lgs. n. 150/09 che, precisamente:

- a) collabora con i paritetici Organismi stranieri, con le Organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- b) approva il PNA predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica;
- c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
- d) esprime pareri facoltativi agli Organi dello Stato e a tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165/01, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai Codici di comportamento e ai Contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
- e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 165/01, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei Dirigenti amministrativi dello Stato e degli Enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all’applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla Legge n. 190/12;
- f) esercita la vigilanza e il controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle Pubbliche Amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalla Legge n. 190/12 e dalle altre disposizioni vigenti;
- g) riferisce al Parlamento, presentando una Relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull’attività di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella P.A. e sull’efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

3.2 Il Dipartimento della Funzione pubblica

All'attività di contrasto alla corruzione partecipa anche il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo, anche secondo le Linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con DPCM 16 gennaio 2013:

- a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
- b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- c) predispose il PNA, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lett. a);
- d) definisce Modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla Legge n. 190/12, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei Dirigenti nei Settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai Dirigenti pubblici, anche esterni.

3.3 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Anche per le società deve ritenersi operante la scelta del legislatore (nuovo comma 7 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012, come modificato dall'art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016) di unificare nella stessa figura i compiti di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza.

Al fine di rendere obbligatoria la nomina, le società adottano, preferibilmente attraverso modifiche statutarie, ma eventualmente anche in altre forme, gli opportuni adeguamenti che, in ogni caso, devono contenere una chiara indicazione in ordine al soggetto che dovrà svolgere le funzioni di RPCT.

Al RPCT devono essere riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è nominato dall'organo di indirizzo della società, consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti. I dati relativi alla nomina sono trasmessi all'ANAC con il modulo disponibile sul sito dell'Autorità nella pagina dedicata ai servizi on line.

Gli atti di revoca dell'incarico del RPCT sono motivati e comunicati all'A.N.A.C. che, entro 30 giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca

sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013. Analoghi poteri sono stati attribuiti all'Autorità nel caso di segnalazione di misure discriminatorie nei confronti del RPCT a seguito della modifica dell'art. 1, comma 7 della l. 190 del 2012 operata dall'art. 41, comma 1, lett. f) d.lgs. 97/2016.

L'Autorità ritiene che le funzioni di RPCT debbano essere affidate ad uno dei dirigenti della società. Questa opzione interpretativa si evince anche da quanto previsto nell'art. 1, comma 8, della legge n. 190 del 2012, che vieta che la principale tra le attività del RPCT, ossia l'elaborazione del Piano, possa essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.

Gli organi di indirizzo della società nominano, quindi, come RPCT un dirigente in servizio presso la società, attribuendogli, con lo stesso atto di conferimento dell'incarico, anche eventualmente con le necessarie modifiche statutarie e regolamentari, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Nell'effettuare la scelta, la società dovrà vagliare l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all'interno della società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo. La scelta dovrà ricadere su un dirigente che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo.

Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione. In questo caso, il consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, l'amministratore sono tenuti ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato. In ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.

Nei casi di società di ridotte dimensioni appartenenti ad un gruppo societario, in particolare quelle che svolgono attività strumentali, qualora sia stata predisposta un'unica programmazione delle misure ex lege n. 190/2012 da parte del RPCT della capogruppo (§ 3.1.5), le società del gruppo di ridotte dimensioni sono comunque tenute a nominare almeno un referente del RPCT della capogruppo.

Dall'espletamento dell'incarico di RPCT non può derivare l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il solo riconoscimento, laddove sia configurabile, di eventuali retribuzioni di risultato legate all'effettivo conseguimento di precisi obiettivi predeterminati in sede di previsioni delle misure organizzative per la prevenzione

della corruzione, fermi restando i vincoli che derivano dai tetti retributivi normativamente previsti e dai limiti complessivi alla spesa per il personale.

Inalterato il regime di responsabilità dei dirigenti e dei dipendenti proprio di ciascuna tipologia di società, nel provvedimento di conferimento dell'incarico di RPCT sono individuate le conseguenze derivanti dall'inadempimento degli obblighi connessi e sono declinati gli eventuali profili di responsabilità disciplinare e dirigenziale, quest'ultima ove applicabile. In particolare, occorre che siano specificate le conseguenze derivanti dall'omessa vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, nonché dall'omesso controllo in caso di ripetute violazioni delle misure previste, in considerazione di quanto disposto dall'art. 1, commi 12 e 14, della legge n. 190 del 2012.

In relazione agli organi di amministrazione, fatte salve le responsabilità previste dal d.lgs. n. 231 del 2001, nonché l'eventuale azione ex art. 2392 del codice civile per i danni cagionati alla società, le amministrazioni controllanti promuovono l'inserimento, anche negli statuti societari, di meccanismi sanzionatori a carico degli amministratori che non abbiano adottato le misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione ex l. 190/2012 o il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Il RPCT e l' Organismo di vigilanza

Il nuovo comma 8-bis dell'art. 1 della l. 190/2012, nelle pubbliche amministrazioni, attribuisce agli OIV la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT, nonché il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza e il potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni di dipendenti. La definizione dei nuovi compiti di controllo degli OIV nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza, induce a ritenere che anche nelle società occorra individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento delle medesime funzioni. A tal fine, ad avviso dell'Autorità, tali compiti possono essere efficacemente attribuiti all'organismo di vigilanza (o all'altro organo a cui siano eventualmente attribuite le relative funzioni), i cui riferimenti devono essere indicati chiaramente nella sezione del sito web "Società Trasparente".

Queste considerazioni inducono a rivedere le conclusioni cui si era pervenuti in sede di adozione della determinazione n. 8/2015, sui rapporti tra RPCT e Organismo di vigilanza. Si deve ora escludere che il RPCT possa fare parte dell'organismo di vigilanza, anche nel caso in cui questo sia collegiale, al fine di preservare la terzietà di questo organo nella valutazione delle segnalazioni trasmesse dal Responsabile.

In ogni caso, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di vigilanza nominato ai sensi del citato decreto legislativo.

4. LA GESTIONE DEL RISCHIO

Per far sì che la gestione del rischio di corruzione sia efficace, secondo quanto espressamente affermato dal Dipartimento della Funzione pubblica e dall'ANAC nelle proprie Circolari, la Società "Bisceglie Approdi SpA", nella redazione del "reato" già riportati nel Modello 231/2001.

Il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione", pur ricalcando le fasi operative prescritte per la realizzazione del Modello 231 già adottato dalla Società, ha, come richiesto dalla normativa, una portata più ampia, poiché ha come obiettivo quello di proteggere, attraverso un adeguato sistema di controllo interno, la Società da condotte corruttive che non implicino necessariamente l'interesse o il vantaggio della Società stessa ed anche i comportamenti di mala amministrazione.

Il "Piano Triennale di prevenzione della Corruzione" elaborato dal RPC, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione della Bisceglie Approdi.

Sulla scorta di quanto già elaborato ai fini del D.Lgs n. 231/2001, la Società ha previsto un sistema anticorruzione che, partendo dall'organizzazione specifica, possa risultare in grado di assolvere ai compiti previsti dalle leggi con efficacia, coinvolgendo non solo i dipendenti, ma tutti i destinatari.

Il Piano ha preso e prende in considerazione perciò:

- la mappatura dei rischi reato (allegato 3 del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01) già sviluppata tenendo conto delle peculiarità organizzativo - gestionali della Società e dei processi e della individuazione delle aree aziendali a maggior rischio di corruzione, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni della Società che costituisce perciò anche parte integrante del presente piano oltre che del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01;
- le procedure (quali parti integranti e applicative del Modello 231/01) in cui trovano definizione le modalità operative e le responsabilità riguardanti le decisioni dell'Ente che possono presentare il rischio di fenomeni corruttivi;
- i programmi di formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;

- l'implementazione di un sistema informativo e di controllo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'attuazione del PTPC;
- il sistema disciplinare contenente la previsione di sanzioni conseguenti al mancato rispetto anche delle misure anticorruzione oltre a quelle previste per gli altri reati presupposto del Modello Organizzativo 231 che, perciò, costituisce anch'esso parte integrante del presente piano; l'informazione e la formazione finalizzata a far acquisire le conoscenze normative e applicative della disciplina dell'anticorruzione, secondo le specificità aziendali rilevate.

Più specificamente, per gestione del rischio si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo la Società con riferimento al rischio. A tale scopo, si è proceduto a rivedere e aggiornare la mappatura delle aree a rischio reato già definita nell'ambito del Modello 231/01 attraverso l'analisi delle attività operative della Società integrandola con i possibili reati previsti dalla legge 190/2012. A fronte dell'analisi effettuata le aree operative potenzialmente a rischio corruzione, come riscontrabile dalla mappatura dei rischi risultano essere:

- 1) Governance (CDA, Collegio Sindacale)
- 2) Direzione Generale
- 3) Direzione Tecnica (e Vice Direzione Tecnica)
- 4) Amministrazione
- 5) Prenotazioni

La "sensibilità" delle aree in relazione a ciascuno dei reati-presupposto previsti dalla normativa è stata valutata in seguito all'individuazione degli illeciti che possono potenzialmente verificarsi perché attinenti alla gestione operativa della Società; è stato possibile, di conseguenza, come riscontrabile della mappatura dei rischi reato allegata al Modello 231/01, identificare anche le più specifiche attività operative esposte al rischio di commissione dei reati di corruzione, che sono state associate alle aree aziendali sopra elencate.

5. LA TIPOLOGIA DEI REATI

Come risultante dalla mappatura dei rischi allegata al Modello 231 adottato dalla Società, sebbene vi sia una sostanziale analogia tra alcuni reati-presupposto elencati dal D.Lgs. 231/2001 e quelli indicati dalla L. 190/12 e dal Piano Nazionale anticorruzione, l'ottica è diametralmente capovolta.

Contrariamente al dettato del D.Lgs. 231/2001, la L. 190/12, nel caso delle partecipate (come è il Porto Turistico di Bisceglie), intende prevenire la corruzione - di tipo passivo - limitatamente alla attività di produzione di beni e servizi svolta a favore degli utenti che usufruiscono dei servizi della Bisceglie Approdi.

Il Piano, nell'ottica di prevenire fenomeni siffatti, fa leva sui seguenti elementi:

- una precisa definizione dei principi di comportamento come declinati nel codice etico e nel successivo paragrafo 7;
- un'architettura organizzativa che segrega responsabilità e compiti;
- una o più procedure organizzative e gestionali come strumenti di controllo volti a prevenire i possibili reati presupposto.

Tra i reati esclusivamente (sebbene indirettamente) menzionati nella Legge 190/12 figurano il **peculato** (314 c.p.), l'**abuso d'ufficio** (323 c.p.) e l'**omissione di atti d'ufficio** (328 c.p.). L'abuso e l'omissione di atti d'ufficio si collegano implicitamente ai reati di corruzione, e la relativa azione di prevenzione è adeguatamente esperita attraverso il monitoraggio e controllo dei procedimenti amministrativi (sia per quelli che originano determinazioni o deliberazioni che per quelli meramente interni) messi in atto all'interno della Pubblica Amministrazione di riferimento.

Il reato di peculato e l'abuso d'ufficio devono essere visti nell'ottica del dipendente della Pubblica Amministrazione (esempio il Comune di Bisceglie o di altra amministrazione pubblica) che fa uso ad esempio di somme di denaro o compie un abuso d'ufficio per favorire gli interessi della Bisceglie Approdi SpA.

In sintesi, quindi, le disposizioni organizzative, incluso il Codice etico e le procedure gestionali e operative (e tra queste maggiormente quella riguardante l'area dell'amministrazione), volte a prevenire i reati presupposto ai sensi del Dlgs. 231/2001 possono essere validamente impiegate, tenendo conto delle integrazioni suindicate, anche per la prevenzione dei reati di corruzione passiva propri della L. 190/2012.

Naturalmente non può venir meno l'attività di controllo e monitoraggio che, tra l'altro, nel caso delle società partecipate è altresì disciplinata, nel rapporto con l'Amministrazione vigilante, dal D.L. 174/2013 convertito nella L. 213/2012.

Alla luce di quanto sopra, con riferimento all'attività svolta dalla Società "Bisceglie Approdi S.p.a." ed ai rischi nella quale potrebbe incorrere, si possono ritenere potenzialmente inerenti per la Società le seguenti fattispecie di reato:

- peculato (art. 314 c.p.) - concussione (art. 317 c.p.) - corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) - corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) - istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis C.p.) - indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) - abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) - omissione d'atti d'ufficio (art.328 c.p.) - reati di turbata libertà degli incanti (art.353 c.p.) - truffa in danno allo Stato, di altro Ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.) - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p) - frode informatica (art. 640-ter c.p.) - indebita induzione a dare o promettere utilità (319-quater c.p.) - corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Di seguito si analizzano, le fattispecie di reato che rilevano ai fini della Legge 190/2012, ad integrazione dell'allegato 1 "Riferimenti Giuridici" del Modello 231/01.

Art. 314 c.p. Peculato.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita. L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico, che deve essere inteso come coscienza e volontà di appropriarsi di un bene di proprietà altrui, del quale si è avuta la piena disponibilità per ragioni di servizio o d'ufficio. Il peculato è un reato istantaneo, che si consuma nel momento stesso in cui l'agente, in possesso di un bene altrui per ragioni di ufficio o servizio, ne dispone uti dominus (come se ne fosse il reale proprietario).

Al reato di peculato è applicabile la circostanza attenuante dell'art. 323 bis c.p., qualora il fatto sia di particolare tenuità. Tale ipotesi potrebbe configurarsi ad esempio quando un dipendente del Comune di Bisceglie avendo ipoteticamente la disponibilità di un bene di proprietà del Comune dato in uso al porto per ragioni di servizio o d'ufficio (esempio un'auto o un telefono che potrebbero illegittimamente essere usati per fini personali) se ne appropria indebitamente, con la collaborazione e complicità di un dipendente (apicale o subordinato) della Bisceglie Approdi, producendo, in tal modo un apprezzabile danno al patrimonio comunale oltre che

una concreta lesione alla funzionalità dell'ufficio (nel caso di specie trattasi di peculato d'uso di cui all'art. 314, co. 2, c.p.).

Art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. La norma ed il reato in questione trovano applicazione solo ove non ricorra la fattispecie di cui all'art. 640-bis c.p. («Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche») da cui si differenzia per la mancanza di raggiri ed artifici finalizzati ad indurre in errore il soggetto passivo. Ne consegue che la semplice presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere integra il reato di cui all'art. 316-ter; se, invece, detta condotta è accompagnata da “malizie” (ossia raggiri o artifici) ulteriori, si configura il reato di cui al citato art. 640-bis.

Il reato si perfeziona nel momento in cui si utilizzano e/o presentano dichiarazioni e/o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero nel momento in cui si omettono informazioni dovute per legge e/o per contratto. Tale fattispecie trova trattazione nella parte speciale “Reati verso la PA “ del Modello 231 e nella mappatura dei rischi reato ex Dlgs. 231/01 (allegato 3 del modello) nella quale sono specificate le possibili ipotesi di reato, i presunti responsabili e gli strumenti di prevenzione e controlli adottati (tra i quali assumono rilievo in particolare le procedure: “Gestione Progetti Aziendali” e “Captazione Fondi”).

Art. 317. Concussione.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Il reato in questione può commettersi per costrizione o per

induzione, prospettandosi alla vittima, nel primo caso, un male ingiusto e ponendola di fronte all'alternativa di accettarlo o evitarlo con l'indebita promessa o dazione, e, nel secondo caso (in cui manca tale prospettiva), raggiungendo lo scopo di ottenere il medesimo risultato illecito attraverso un'opera di suggestione o frode. Ai fini della configurabilità del reato, non è necessario che la condotta (ossia l'atto finalizzato all'altrui costrizione o all'induzione) sia un atto rientrante nelle competenze specifiche, proprie ed "istituzionali" dell'attore, bastando – da parte di quest'ultimo – il generico abuso della propria posizione professionale e/o lavorativa. Il reato si perfeziona nel momento in cui la vittima dà o promette di dare al soggetto attivo del reato (o ad un soggetto terzo rispetto a quest'ultimo) denaro o altra utilità (ove per "utilità" si intende qualunque "vantaggio" anche non avente carattere economico). Tale fattispecie trova trattazione nella parte speciale "Reati verso la PA" e nella mappatura dei rischi reato ex Dlgs. 231/01 (allegato 3 del modello) nella quale sono specificate le possibili ipotesi di reato, i presunti responsabili e gli strumenti di prevenzione e controlli adottati.

Art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione.

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è la reclusione fino a un anno. L'art. 318 c.p. disciplina il reato di corruzione cd. «impropria», che si configura quando la condotta tipica è posta in essere per il compimento di un atto conforme ai doveri di ufficio. Non è necessario che si tratti di atto rientrante nelle competenze specifiche, proprie e "istituzionali" del soggetto, essendo sufficiente che l'atto afferisca alle competenze generali dell'ufficio al quale egli appartiene. Il reato si perfeziona nel momento in cui si verifica l'accettazione della dazione e/o della promessa di dazione di denaro (anche se di modico importo) o altra utilità. Per "utilità" si intende qualunque "vantaggio", anche non avente carattere economico: i c.d. «donativi o regalie di pura cortesia» (a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di cui all'art. 319 c.p.) escludono il reato se questi, per la loro modicità, non configurano la possibilità di influenza sul compimento dell'atto di ufficio, in modo da non apparire quale corrispettivo di quest'ultimo. Tale fattispecie trova trattazione nella parte speciale "Reati verso la PA" del Modello 231/01 e nella mappatura dei rischi reato ex Dlgs. 231/01 (allegato 3 del modello) nella quale sono specificate le possibili ipotesi di reato, i presunti responsabili e gli strumenti di prevenzione e controlli adottati.

Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. L'art. 319 c.p. disciplina il reato di corruzione cd. «propria», che si configura quando la condotta tipica è posta in essere per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio. Non è necessario che si tratti di atto rientrante nelle competenze specifiche, proprie ed «istituzionali» del soggetto, bastando che sia atto attinente alle competenze generali dell'ufficio al quale egli appartiene. Il reato si perfeziona nel momento in cui vi è l'accettazione della dazione e/o della promessa di dazione di denaro (anche se di modico importo) o altra utilità. Per «utilità» si intende qualunque «vantaggio» anche non avente carattere economico: i cd. «donativi o regalie di pura cortesia», anche se di valore sommamente modico, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di cui all'articolo precedente, non escludono il reato. Tale fattispecie trova trattazione nella parte speciale del Modello 231 «Reati verso la PA» e nella mappatura dei rischi reato ex Dlgs. 231/01(allegato 3 del modello) nella quale sono specificate le possibili ipotesi di reato, i presunti responsabili e gli strumenti di prevenzione e controlli adottati.

Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari.

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è la reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è la reclusione da sei a venti anni. Tale fattispecie trova trattazione nella parte speciale «Reati verso la PA» del Modello 231 e nella mappatura dei rischi reato ex D.Lgs. 231/01(allegato 3 del modello) nella quale sono specificate le possibili ipotesi di reato, i presunti responsabili e gli strumenti di prevenzione e controlli adottati.

Art. 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito

con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. Tale fattispecie trova trattazione nella parte speciale “Reati verso la PA “ del Modello 231 e nella mappatura dei rischi reato ex Dlgs. 231/01(allegato 3 del modello) nella quale sono specificate le possibili ipotesi di reato, i presunti responsabili e gli strumenti di prevenzione e controlli adottati.

Art. 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo. Tale fattispecie trova trattazione nella parte speciale “Reati verso la PA “ del Modello 231 e nella mappatura dei rischi reato ex Dlgs. 231/01 (allegato 3)nella quale sono specificate le possibili ipotesi di reato, i presunti responsabili e gli strumenti di prevenzione e controlli adottati.

Art. 322. Istigazione alla corruzione.

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319. L'art. 322 c.p. disciplina ipotesi di reato che si connotano per la presenza di elementi analoghi a quelli presenti nei reati di concussione e corruzione, da cui si differenziano principalmente per la mancata accettazione dell'utilità. Il momento consumativo del reato coincide con la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il soggetto che la riceve.

Non è necessario che l'offerta abbia una giustificazione, né che sia specificata l'utilità promessa, né quantificata la somma di denaro, essendo sufficiente la prospettazione dello scambio illecito. Tale fattispecie trova trattazione nella parte "Reati verso la PA" della mappatura dei rischi reato ex D.Lgs. 231/01 (allegato 3 del modello) nella quale sono specificate le possibili ipotesi di reato, i presunti responsabili e gli strumenti di prevenzione e controlli adottati.

Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio.

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità. La condotta deve essere compiuta nello svolgimento delle funzioni o del servizio, non rileva dunque il compimento di atti in occasione dell'ufficio e il mero abuso di qualità, cioè l'agire al di fuori dell'esercizio della funzione o del servizio. La condotta del pubblico agente deve però integrare alternativamente la violazione di norme di legge o di regolamento. Quindi la rilevanza del comportamento è collegata ad un quid di immediata verificabilità: la contrarietà a regole scritte. Di conseguenza, in caso di abuso mediante omissione, questa ricorrerà quando il comportamento omissivo violi un obbligo di fare. Tale ipotesi potrebbe configurarsi ad esempio quando un dipendente di una Pubblica Amministrazione (Comune, Demanio Marittimo, Regione, Agenzia delle Entrate, etc.) nell'esercizio delle sue funzioni, viola una norma di legge o di regolamento per favorire il porto che richiede un'autorizzazione o una concessione o altro servizio o atto.

Art. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a milletrecentadue euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa. Il comma primo disciplina il reato di rifiuto di atti urgenti, la cui rilevanza è limitata a tassative ragioni d'urgenza di compiere l'atto, tra cui rientrano ad esempio i sequestri obbligatori amministrativi, la confisca amministrativa, gli ordini di distruzione degli immobili abusivi, gli ordini di scioglimento delle manifestazioni vietate, la sospensione e la revoca della patente di guida, gli ordini di non circolare su determinate strade. Il reato,

dunque, si consuma quando l'inerzia ha compromesso l'adozione efficace dell'atto urgente. In merito all'urgenza, parte della dottrina ritiene che occorra distinguere tra termine perentorio, in cui si ha una vera e propria omissione, e termine ordinatorio in cui si avrebbe mero ritardo, in quanto l'atto può essere ancora compiuto e può esplicitare i suoi effetti tipici. Rilevano solo gli atti esterni e quelli a rilevanza esterna, non invece gli atti interni cosiddetti organizzativi.

Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita. La Legge n. 190/2012 ha introdotto, tra i reati contro la P.A., questa nuova fattispecie che pertanto viene ad essere ricompresa nella mappatura dei rischi reati contro la PA già prevista nell'Allegato 3 del Modello di organizzazione, gestione e controllo 231 e rispetto alla quale perciò valgono gli stessi strumenti di controllo e prevenzione della Corruzione già mappati nella parte del Modello dedicata ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

Scopo della norma in questo caso come per il reato di corruzione è quello di contrastare le attività di mediazione illecite poste in essere da soggetti in cambio della dazione o promessa indebita di denaro o altro vantaggio patrimoniale.

Si tratta però in tale ipotesi di una forma di tutela anticipata, poiché contempla condotte preliminari rispetto a quelle previste dagli artt. 318, 319 e 319-ter c.p.

Il reato richiede lo sfruttamento di relazioni esistenti con un pubblico Funzionario, da parte di un soggetto che indebitamente si faccia dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita o per remunerare il pubblico Funzionario medesimo.

E pertanto potrebbe essere un qualsiasi dipendente del Porto (apicale o subordinato) che utilizza le proprie relazioni esistenti da tempo con un pubblico Funzionario di una pubblica amministrazione (esempio il Comune di Bisceglie o il demanio) per una mediazione illecita volta a favorire il Porto (ad esempio per il rilascio di documenti, autorizzazioni, concessioni).

Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti.

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da centotré euro a milletré euro. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da cinquecentosedici euro a duemilasestantacinque euro. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà. L'oggetto delle condotte incriminate è la gara pubblica, ovvero i procedimenti attraverso cui la P.A. individua i soggetti con cui contrarre e si può perciò configurare nell'ipotesi in cui la Bisceglie Approdi partecipa a una gara indetta da una PA (Comune, Regione, etc.).

Art. 640. Truffa.

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da € 309 a € 1.549: 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato e di un altro Ente Pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante. Il reato in questione viene richiamato dall'art. 24, I co., del d.lgs. 231/2001 (inerente la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) solo con particolare riferimento all'ipotesi sub comma II, n. 1 e, più specificamente, con riferimento all'ipotesi di fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico. Il reato di

truffa si consuma nel momento in cui l'agente realizza l'ingiusto profitto, con correlativo danno patrimoniale altrui. Tale fattispecie trova trattazione nella parte speciale "Reati verso la PA " e nella mappatura dei rischi reato ex Dlgs. 231/01(allegato 3 del modello) nella quale sono specificate le possibili ipotesi di reato, i presunti responsabili e gli strumenti di prevenzione e controlli adottati (tra i quali assumono rilievo in particolare le procedure: "Gestione Progetti Aziendali" e "Captazione Fondi").

Art. 640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

La pena è la reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Il reato in questione si caratterizza per il particolare oggetto materiale della frode, e cioè ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, comunque denominata: «contributi e sovvenzioni» (erogazioni a fondo perduto), finanziamenti (cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati), mutui agevolati (caratterizzati, rispetto all'ipotesi precedente, dalla maggior ampiezza dei tempi di restituzione). Il reato si consuma nel momento del conseguimento dell'ingiusto profitto. Tale fattispecie trova trattazione nella parte speciale "Reati verso la PA "del modello 231 nella mappatura dei rischi reato ex Dlgs. 231/01(allegato 3 del modello) nella quale sono specificate le possibili ipotesi di reato, i presunti responsabili e gli strumenti di prevenzione e controlli adottati (tra i quali assumono rilievo in particolare le procedure: "Gestione Progetti Aziendali" e "Captazione Fondi").

Art. 640-ter. Frode informatica.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile

a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Il reato in questione ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa (art. 640 c.p.), dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema. Possono formalmente concorrere i reati di accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615-ter c.p.) e di frode informatica (art. 640-ter c.p.): trattasi di reati totalmente diversi, il secondo dei quali postula necessariamente la manipolazione del sistema, elemento costitutivo non necessario per la consumazione del primo. Il reato si consuma nel momento del conseguimento dell'ingiusto profitto a seguito della non autorizzata manipolazione del sistema informatico. Tale fattispecie trova trattazione nella parte speciale del Modello e nella "Delitti Informatici e trattamento illecito di dati" della mappatura dei rischi reato ex Dlgs. 231/01 nella quale sono specificate le possibili ipotesi di reato, i presunti responsabili e gli strumenti di prevenzione e controlli adottati.

6. PROCEDURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I reati in precedenza illustrati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti tra la Società e la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato). Di seguito si riportano le procedure previste dal Modello organizzativo adottato dalla Società che, con riferimento alla prevenzione dei reati verso la Pubblica Amministrazione previsti dal d.lgs. 231/2001, viene integralmente richiamato per tutto quanto non espressamente disposto dal Piano Anticorruzione. Nell'ambito dei reati verso la Pubblica Amministrazione, e in considerazione delle aree a rischio che presentano profili di maggiore criticità, si evidenziano di seguito le attività a rischio reato, come già individuate nella parte speciale Modello 231 e nella mappatura dei rischi (allegato 3 del Modello 231) con indicazione delle relative procedure implementate:

1. Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti e convenzioni con enti pubblici come disciplinata nella procedura "Gestione Amministrativa e Formazione del Bilancio"
2. Richiesta e ottenimento di concessioni, autorizzazioni e rilascio di licenze come disciplinata nella procedura "Gestione Progetti Aziendali"
3. Gestione del personale come disciplinata nella procedura "Gestione Risorse Umane"

4. Gestione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti ricevuti da soggetti pubblici come disciplinata nella procedura “Gestione di attività di captazione di fondi pubblici per investimenti e iniziative aziendali”
5. Approvvigionamento di beni e servizi come disciplinata nella procedura “Gestione Amministrativa e Formazione del Bilancio”

6.1 Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti e convenzioni con enti pubblici

PROCEDURE DI CONTROLLO SPECIFICHE: “GESTIONE AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE DEL BILANCIO”

Il Modello organizzativo (parte speciale) e la procedura prevedono :

- che tutti i soggetti non muniti della rappresentanza legale della società che intervengono nella fase di gestione dei rapporti pre-contrattuali con la Pubblica Amministrazione debbano essere individuati e autorizzati;
- la definizione della soglia di autonomia gestionale per natura di spesa ed impegno, anche con riferimento a quelli nei confronti della P.A.;
- che tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società debbano godere di un'autorizzazione in tal senso da parte della stessa, consistente in un'apposita delega o direttive organizzative interne per i dipendenti e gli organi sociali ovvero in un contratto di fornitura/consulenza o di collaborazioni;
- la segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi di definizione negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici, è garantita attraverso l'attuazione e formalizzazione delle prescrizioni di seguito indicate;
- la predisposizione della documentazione e l'elaborazione dei dati a supporto della negoziazione di contratti con la P.A. è demandata al responsabile dell'area amministrativa che ne cura l'archiviazione.

Al fine di garantire la tracciabilità del processo, tutte le dichiarazioni e le comunicazioni intercorse con esponenti della Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza.

Ogni accordo/convenzione/contratto con Soggetti Pubblici deve essere formalizzato in un documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema delle deleghe in essere.

Per ogni fase del processo, inoltre, è necessario che risultino, da apposita documentazione scritta, le attività svolte, i controlli e le verifiche eseguiti ed il



processo autorizzativo, nonché la chiara identificazione dei soggetti e delle funzioni che svolgono le varie attività come sinteticamente indicato nella tabella di seguito indicata .

FASE/ATTIVITA'	PROCESSI OWNER	CONTROLLI
Predisposizione documentazione/ elaborazione dati	Responsabile Amministrazione o altro soggetto delegato dal Presidente	Verifica completezza documentazione e correttezza dati elaborati
Negoziante con rappresentante ente pubblico	Presidente o persona da questi delegata ed autorizzata	Verifica limiti di autonomia gestionale e costi/benefici dell'operazione
Stipula contratto / convenzione	Presidente	Controllo formale della documentazione predisposta (es. clausole contrattuali) e dei poteri dei firmatari all'uso delegati
Esecuzione degli accordi previsti	Amministrazione o altra funzione delegata dal Presidente	Controllo dell'esatta attuazione ed esecuzione delle transazioni e degli accordi conclusi

6.2 Richiesta e ottenimento di concessioni, autorizzazioni e rilascio di licenze

PROCEDURE DI CONTROLLO SPECIFICHE: "GESTIONE PROGETTI AZIENDALI "

La segregazione delle funzioni/attività, sia in relazione alle operazioni di richiesta che a quelle di rilascio di licenze/autorizzazioni, è garantita dal fatto che i Responsabili individuati dal Presidente, come indicato nella Tabella di seguito riportata, svolgono

un controllo di completezza ed accuratezza sulla documentazione all'uopo predisposta, prima di procedere alla sua presentazione.

La documentazione relativa alle licenze ed autorizzazioni è archiviata secondo la procedura specifica prevista dalla funzione Amministrazione che ne garantisce la conservazione provvedendo altresì al controllo delle scadenze.

La trasparenza e la tracciabilità delle operazioni è garantita dal rispetto delle seguenti prassi: - con riferimento alla richiesta di licenze/autorizzazioni, il Responsabile dell'Amministrazione (unica figura) o altra figura individuata dal Presidente, effettua un controllo formalizzato volto a garantire il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti e la corrispondenza tra le spese sostenute per l'ottenimento di licenze e/o autorizzazioni e quanto eventualmente previsto da leggi e regolamenti interni.

FASE/ATTIVITA'	PROCESSI OWNER	CONTROLLI
Predisposizione documentazione necessaria per la richiesta della licenza e/o autorizzazione	Amministrazione o altra figura delegata dal Presidente	Verifica possesso requisiti (soggettivi e oggettivi) e controllo della spesa prevista per l'operazione
Presentazione della domanda per l'ottenimento	Presidente o persona da questi delegata	Controllo della documentazione predisposta e della regolarità dell'invio
Archivio documentazione	Amministrazione	Controllo processo di archiviazione

6.3 Gestione del personale

PROCEDURE DI CONTROLLO SPECIFICHE: "GESTIONE DELLE RISORSE UMANE "

La procedura di selezione delle Risorse Umane prevede di verificare preliminarmente nel processo di selezione delle risorse umane il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e le competenze del personale richieste in base al ruolo/funzione da ricoprire e di pianificarne la formazione adeguata.

Nel caso di invio di modelli relativi al pagamento di contributi e imposte riguardanti il personale, il Responsabile della Amministrazione, svolge un controllo formale sulla

correttezza e completezza dei dati inseriti, confrontandoli con la relativa documentazione.

6.4 Accertamenti, verifiche ed ispezioni da parte degli uffici/autorità preposte

Per quel che attiene alle ispezioni giudiziarie, tributarie, amministrative e del lavoro (es. normativa in materia di sicurezza sul lavoro, accertamenti fiscali, verifiche INPS, ecc.), il Presidente individua per ciascuna fattispecie i soggetti incaricati di gestire i rapporti con i Pubblici Ufficiali che effettuano la verifica, al fine di fornire loro ogni informazione necessaria.

Detti soggetti dovranno garantire:

- la tempestiva e completa messa a disposizione dei documenti che gli incaricati appartenenti alla Pubblica Autorità ritengano necessario acquisire nel corso di attività ispettive;
- la redazione e conservazione dei verbali formati in occasione dell'ispezione che devono essere sempre consegnati all'Amministrazione.

Al fine di prevenire reati di truffa e truffa aggravata, perpetrabili attraverso la fornitura di dati difformi rispetto a quelli reali, è necessario garantire la segregazione delle funzioni tra chi predispone la documentazione e le dichiarazioni relative alla specifica verifica/controllo, il soggetto che controlla e colui che autorizza l'utilizzo di tali informazioni.

Nel caso di ispezioni, il soggetto responsabile per la gestione del rapporto diretto con l'Ente verificatore deve essere distinto da chi esamina successivamente la documentazione predisposta ed elabora l'eventuale report relativo all'esito dell'ispezione rilasciato dall'Ente come nella tabella di seguito riportata .

FASE/ATTIVITA'	PROCESSI OWNER	CONTROLLI
Predisposizione documentazione da mettere a disposizione dell'autorità preposta alla verifica	Responsabili di funzione presidente	Controllo della completezza della documentazione predisposta
Redazione e conservazione verbali/report ispettivi	Responsabile Amministrazione (dipendente amministrativo)	Controllo concordanza tra verifiche effettuate, verbale ispettivo e documentazione esibita
Comunicazione e archiviazione	Responsabile Amministrazione	Controllo processo di archiviazione

	(dipendente amministrativo)	
--	-----------------------------	--

6.5 Approvvigionamento di beni e servizi

PROCEDURE DI CONTROLLO SPECIFICHE: AMMINISTRAZIONE E FORMAZIONE DEL BILANCIO

La selezione dei fornitori è effettuata secondo gli specifici criteri di valutazione e qualifica indicati nella procedura di seguito riportati e viene formalizzata in apposito elenco dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi (ALBO FORNITORI):

- referenze
- curriculum vitae (per i consulenti)
- certificazioni/autorizzazioni (di prodotto e/o di sistema) se in possesso del fornitore e/o quando previste
- condizioni economiche mediante valutazione dei preventivi
- rapporto qualità/prezzo

Annualmente, l'Amministrazione con il supporto del Presidente e coinvolgendo le altre funzioni che hanno avuto contatti con il fornitore, provvede a valutare e aggiornare lo stato di qualifica di tutti i Fornitori che hanno effettuato forniture di prodotti/servizi/lavori nel periodo in esame.

Per l'aggiornamento della qualifica si prendono in considerazione i seguenti parametri: - qualità della fornitura/prestazione - rispetto dei tempi - flessibilità e comunicazione - affidabilità - rapporto qualità/prezzo.

Nella valutazione consuntiva particolare importanza viene data, oltre ai criteri sopra descritti all'analisi delle Non Conformità riscontrate e ai ritardi nelle consegne/prestazioni imputabili al Fornitore stesso.

In base all'esito della Valutazione il fornitore risulterà confermato o verrà eliminato dall'elenco fornitori.

Si possono effettuare acquisti solo dai fornitori valutati e qualificati e inseriti nell'apposito elenco.

Per gli appalti di servizi è prevista:

- approvazione della esigenza di spesa (CdA);
- richieste di preventivi ad almeno cinque fornitori (amministrazione);
- Definizione di apposito capitolato di fornitura
- Presentazione dell'offerta tecnica ed economica da parte dei fornitori



- Valutazione dell'offerta effettuata da una commissione all'uopo nominata formata dal Presidente, da altro Responsabile interno della società e da eventuale tecnico esterno appositamente incaricato. La valutazione terrà conto sia dell'offerta economica che della qualità del servizio (struttura organizzativa, referenze ecc.) secondo i criteri di valutazione definiti e riportati nel capitolato.

Il processo di Approvvigionamento, come riportato nella seguente tabella riepilogativa delle attività, in sintesi prevede:

FASE/ATTIVITA'	PROCESSI OWNER	CONTROLLI
Selezione e qualifica dei fornitori	Presidente, CDA, Amministrazione	Controllo sull'affidabilità dei fornitori, sul possesso dei requisiti richiesti per la fornitura e sulla stipula del contratto
Emissione ordine di acquisto	Amministrazione	Controllo fabbisogno e verifica di compatibilità finanziaria
Approvazione ordine di acquisto	Presidente o CdA	Comparazione delle proposte (preventivi) e dei fornitori
Ricevimento beni / prodotti / servizi Contabilizzazione e registrazione acquisti Pagamento ai fornitori	Amministrazione	Controllo completezza della documentazione (DDT, ordine) e delle quantità ricevute Rispondenza DDT Ordine-fattura e merce ricevuta. Controllo modalità di pagamento e e riconciliazione dei saldi con i partitari fornitori

7. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Principi Generali

È fatto divieto di porre in essere comportamenti e atti che possano rientrare nelle condotte potenzialmente idonee a determinare ipotesi di reato, ovvero concorrere o contribuire a dare causa, o favorirne anche indirettamente, o per interposta persona, le relative fattispecie criminose, come individuate nel Piano di Prevenzione della Corruzione ex Legge 190/2012 e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs. 231/01 approvati dalla Bisceglie Approdi SpA.

A tale scopo ogni processo deve essere costantemente tracciato e gestito in assoluta trasparenza.

Ciascuna Funzione e/o Direzione/Area aziendale, è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta, anche se priva di rilevanza esterna, nell'ambito della propria attività.

Nelle attività svolte da ciascuna Funzione e/o Direzione/Area aziendale deve essere preservato il principio generale della segregazione delle funzioni tra coloro che decidono, coloro che eseguono e i soggetti destinati al controllo ex post. Per prevenire la commissione dei reati individuati, i destinatari del Piano di Prevenzione della Corruzione si devono attenere alle regole di condotta specifiche, di seguito descritte, relative al divieto di pratiche corruttive.

È stabilito l'esplicito divieto a carico degli esponenti aziendali in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni e partner tramite apposite clausole contrattuali, di: comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato individuate; comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle individuate, possano potenzialmente diventarlo; qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle ipotesi di reato.

Principi Specifici

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici Funzionari;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. Più nel dettaglio, è vietata qualsiasi forma di regalo a Funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che

- possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la società. Come previsto dalle regole di comportamento, gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore, o perché volti a promuovere la brand image della Società. Tutti i regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo idoneo, per consentire di effettuare le opportune verifiche al riguardo;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
 - d) effettuare prestazioni in favore dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i partner stessi;
 - e) riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
 - f) ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, nell'ambito dell'esercizio di pubbliche funzioni o di pubblico servizio, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione al RPC, che ne valuta l'appropriatezza;
 - g) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
 - h) destinare somme ricevute da organismi pubblici e nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
 - i) la Società non può assumere alle dipendenze della stessa i dipendenti della Pubblica Amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, di ogni qualifica o livello, il loro coniuge e i loro parenti, ovvero i loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, zii, nipoti, ovvero ex impiegati della P.A., dello Stato o delle Comunità europee, nei tre anni successivi al compimento di un atto di competenza di uno dei predetti soggetti da cui sia derivato un vantaggio per la Società;
 - j) qualsiasi incentivo commerciale deve essere in linea con le comuni pratiche di mercato, non deve eccedere i limiti di valore consentiti e deve essere stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle regole interne;

- k) i rapporti con la committenza, pubblica e privata, sono improntati a senso di responsabilità, correttezza commerciale e spirito di collaborazione;
- l) il riconoscimento di qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono deve essere accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto;
- m) l'accesso alla rete informatica aziendale, finalizzato all'inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire tramite l'utilizzo di una password che consenta all'operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase, di sua competenza, della procedura;
- n) ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite una user ID ed una password personale, che l'operatore si impegna a non comunicare a terzi. La titolarità della user ID è certificata dal responsabile dei sistemi informativi, presso il quale la stessa è depositata;
- o) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da Organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

La società Bisceglie Approdi SpA attribuisce un'importanza determinante alla propria corporate governance, intesa come sistema di governo finalizzato al management e alla gestione organizzativa ottimale.

Tale importanza si traduce nell'adozione di una disciplina interna e di procedure di controllo che coniugano il perseguimento dell'oggetto sociale con la piena conformità alle normative e con l'adesione ai più elevati standard etici.

8. FORMAZIONE, DIFFUSIONE DEL PIANO E INFORMAZIONE

Ai fini dell'efficace attuazione del Piano, è obiettivo generale della società quello di garantire a tutti i Destinatari la conoscenza e la divulgazione delle regole di condotta e delle procedure ivi contenute.

Tutti i Destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Piano, sia delle modalità attraverso le quali la Società ha inteso perseguirli.

Obiettivo di carattere particolare è poi rappresentato dalla necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni del Piano e le ragioni sottese ad una sua efficace attuazione nei confronti di risorse le cui attività sono state riscontrate, o potrebbero essere, a rischio. Tali obiettivi sono indirizzati verso le risorse attuali della Società, nonché verso quelle ancora da inserire.

Sarà cura del RPC valutare l'efficacia del piano formativo con riferimento al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro reiterazione, ai controlli sull'obbligatorietà della partecipazione e alle misure da adottare avverso quanti non frequentino senza giustificato motivo.

La Legge n. 190/12 prescrive inoltre che il Piano di prevenzione della Corruzione imponga, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, obblighi di informazione nei confronti del Responsabile del Piano. Pertanto con riferimento ai processi "sensibili" devono essere fornite al RPC tutte le seguenti informazioni:

- elenco delle concessioni, autorizzazioni o certificazioni ottenute dalla Pubblica Amministrazione; - elenco delle verifiche, ispezioni ed eventuali contestazioni da parte della P.A., con indicazione del loro esito e del relativo iter seguito dalla Società (ricorso, pagamento di eventuali sanzioni, ecc.);
- informativa sulla natura delle visite, delle informazioni assunte e della documentazione eventualmente richiesta dalla P.A.
- Il RPC dovrà essere immediatamente avvertito circa eventuali situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Piano e alle relative procedure;
- segnalazione di fatti anomali per frequenza o rilievo;
- segnalazione circa procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti, connessi alla contestazione di inadempienze rispetto ai principi, generali e specifici, contenuti nel Piano;
- mutamenti intervenuti nell'organico e/o nell'organizzazione aziendale.

9. SISTEMA DISCIPLINARE

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Piano costituisce illecito disciplinare (art. 1, comma 14, Legge n. 190/12) e il suo accertamento attiva il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa, secondo quanto stabilito nel CCNL.

Uno degli elementi essenziali per l'efficacia del PTPC è difatti l'esistenza di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio teso a punire il mancato rispetto delle misure indicate nei protocolli, nelle procedure interne e nei presidi previsti dal presente Piano.

Il sistema disciplinare e sanzionatorio già adottato e parte integrante del Modello 231/2001 costituisce pertanto un presupposto essenziale anche ai fini dell'attuazione della normativa in materia di Anticorruzione introdotta dalla Legge n. 190/12.

10. IL PIANO DELLA TRASPARENZA

La Trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della Corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Da questo punto di vista, essa infatti consente:

- la responsabilizzazione delle funzioni rispetto a determinati atti e informazioni ;
- la conoscenza degli atti e delle informazioni e, conseguentemente, di eventuali anomalie;
- la conoscenza del modo in cui le risorse finanziarie sono impiegate e, per tale via, se l'utilizzo di risorse finanziarie è deviato verso finalità improprie.

Per quanto riguarda la trasparenza sul sito istituzionale (www.bisceglieapprodi.it), è stata creata una apposita Sezione intitolata "Società Trasparente" nella quale sono state inserite le informazioni, secondo quanto stabilito nel D.Lgs. n. 33/13, in conformità alle Linee guida della Civit riportate nella Delibera n. 50/2013.

Inoltre la società, ha reso noto, tramite il proprio sito web istituzionale, un indirizzo di Posta elettronica cui gli utenti possono rivolgersi per trasmettere istanze.

Come già esposto, in base all'art. 1, comma 34, della Legge n. 190/12 e all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 33/13, le disposizioni dei commi da 15 a 33 della stessa Legge n. 190/12 si applicano anche alle Società partecipate dalle P.A. e alle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., limitatamente all'attività di interesse pubblico svolta.

Nello specifico, le informazioni rilevanti per il Porto Turistico di Bisceglie, che sono resi disponibili sul sito www.bisceglieapprodi.it – Link " Società Trasparente" secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, sono le seguenti:

- o Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
- o Modello Organizzativo ex Dlgs. 231/01
- o Organigramma
- o Incarichi Componenti Consiglio di Amministrazione
- o Incarichi Componenti Collegio Sindacale
- o Contratto Collettivo Settore Turismo e Approdi
- o Bilancio

In funzione di Responsabile della Trasparenza, il RPC svolge i compiti di "Responsabile per la Trasparenza" e, in tale veste, egli ha la responsabilità di:

- provvedere all'aggiornamento del Piano e al suo monitoraggio;;

- controllare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare all'Organo di gestione e all'Autorità Nazionale Anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità.

Il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge viene gestito con l'ausilio del responsabile Amministrazione della società, che provvede ad acquisire le informazioni previste dai responsabili degli altri uffici della Società e a supportare il Responsabile della Trasparenza nell'aggiornamento e monitoraggio dello stato avanzamento del Piano.

11. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

La gestione dei flussi finanziari rappresenta un'area sensibile laddove si operi all'interno di quei processi aziendali che sono stati individuati come maggiormente critici e, in particolare, la gestione dei rapporti con la P.A. e la gestione amministrativa. In tale ottica, la Società ha individuato in particolare nella procedura di "Gestione amministrativa e formazione del bilancio" adeguate misure preventive per la gestione delle operazioni finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati previsti dalla Legge . Nella gestione degli affari sociali che comportano la movimentazione di denaro, sotto qualsiasi forma, i soggetti ad essa preposti devono attenersi a quanto previsto nel PTPC e, in dettaglio dalla procedura di "Gestione amministrativa e formazione del bilancio". In particolare, la suddetta procedura prevede:

1. il monitoraggio sui flussi in entrata e in uscita;
2. che le operazioni poste in essere per lo svolgimento delle attività correnti della Società siano tracciate e avvengano nel rispetto delle modalità e dei poteri previsti nello statuto sociale;
3. che tutte le entrate e le uscite di cassa e di banca siano giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti, e a fronte di adempimenti fiscali e societari previsti dalle norme di legge;
4. che tutte le operazioni effettuate, che hanno effetti finanziari, siano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
5. che i rapporti intrattenuti con gli istituti bancari, con i clienti e con i fornitori siano verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni.

12. ATTIVITA' SVOLTE E ATTIVITA' IN ITINERE

Nella fase iniziale di applicazione degli adempimenti previsti dalla normativa 190/2012 difficoltà sono derivate dalla necessità di contemperare l'introduzione di principi e criteri richiamati dalla normativa in parola per le Amministrazioni Pubbliche nella realtà del Porto in quanto società di diritto privato a partecipazione pubblica a causa dei dubbi interpretativi di applicabilità successivamente chiariti dall'ANAC in particolare con la sua circolare n. 8 del 17 giugno 2015.

Ciò nonostante, con riferimento agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, al momento della stesura del presente piano, sono state comunque attuate le seguenti attività:

- è stato effettuato, un approfondimento dell'applicazione nei confronti della società degli adempimenti previsti dalla normativa 190/2012;
- è stata integrata la mappatura delle aree di rischio originariamente effettuata per il D.Lgs. 231/01, individuando le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, incluse quelle previste dall'art. 1 comma 16 della L. 190/2012, valutate in relazione al contesto e all'attività e servizi erogati dal Porto e alle funzioni responsabili;
- modifiche ed integrazioni finalizzate alla prevenzione dei reati ex lege 190/12 sono state apportate anche al Modello 231/01 e altre modifiche, se necessario, si apporteranno ad alcune procedure che ne costituiscono parte integrante, al fine di introdurre nuovi protocolli di controllo e specifici obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione;
- è stato rivisto il sistema disciplinare già adottato nell'ambito del Modello Organizzativo 231 che prevede le sanzioni per i casi di illecito;
- sono state richieste ed ottenute dai soggetti interessati le attestazioni di inconfiribilità e incompatibilità;
- sono da programmare le attività di monitoraggio degli obblighi di trasparenza.

Sono ancora in corso di attuazione le seguenti attività:

- la programmazione di sessioni formative specificatamente mirate al personale esposto al maggior rischio di corruzione e ai reati ex legge 190/2012
- completamento sul sito istituzionale dell'aggiornamento delle informazioni previste dalla normativa vigente anche in considerazione dei cambiamenti organizzativi intervenuti: pubblicazione degli incarichi amministrativi di vertice di recente nomina e delle dichiarazioni rese sull'insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità,



bisceglieapprodi s.p.a.
porto turistico

- saranno programmati, sia i controlli finalizzati al monitoraggio degli obblighi di trasparenza ed alla verifica delle attestazioni di inconferibilità e incompatibilità rilasciate dai soggetti interessati sia le attività di auditing sui processi sensibili ex lege 190/2012 per il triennio 2015 – 2017. Il programma di attività di auditing terrà conto dei protocolli/procedure adottati dal Porto per prevenire la commissione dei reati ex D. Lgs. 231/2001 e adesso anche dalla legge 190/2012.

Bisceglie,31/01/2024